



S.º PREFETTURA
DEL
CIRCONDARIO DI GALLARATE

UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA

N. 2781.

RISPOSTA ALLA LETTERA

del

Div.

N.

ALLEGATI

OGGETTO

Opera dei morti.

Sig. Sindaco

Segretario

Gallarate, il 22 ottobre - 1856.

Faccendo seguito alla
propria nota in cui n.º
2781 relativa alle dispo-
zioni date nell'istesso
articolo dell'ordine pubblico
nei giorni che avrà luogo
in cod. Comune la fiera
dei morti, il sottoscritto
prezioso il Sig. Sindaco espri-
mere disposto a inviare sopra
di tre le guardie di P.S.
per ogni incumbente di loro
istituto -

Si prega pertanto il Sig.
Sindaco a voler disporre a
che le medesime al loro
giungere in Loggia siano
convenientemente alloggiato -

Il sottoscritto
[Signature]



R. PREFETTURA

DI
MILANO

N^o $\frac{29412}{2528}$ Div. III, Sez. III.

Oggetto

Esercizio della medicina veterinaria.

Ai signori Sindaci, esercenti Veterinari, Farmacisti, ecc. ecc.

20 febbraio 1866.

Risultando da molteplici fatti non essere entrati ancora in rigorosa osservanza la novella legge sulla Sanità Pubblica, 20 marzo 1865 ed il relativo regolamento 8 successivo giugno, per quanto specialmente riguardano la igiene pubblica dei Comuni rurali in relazione agli animali domestici ed all'esercizio della medicina veterinaria, questa R. Prefettura, sentito il Consiglio Sanitario Provinciale, ha trovato opportuno di qui richiamare, in base alla legge e regolamento suddetto, gli obblighi dei Comuni e dei privati circa ai succitati argomenti e di esporre quelle delucidazioni che scaturiscono dallo spirito di essi.

Di tal maniera dato impulso alla stretta esecuzione della legge, già entrata in vigore col 1° luglio del passato anno, verrà

senza dubbio assicurata l'igiene pubblica anche per ciò che riguarda in lato senso le malattie epizootiche e contagiose, ed ordinato l'esercizio veterinario in modo che ciascun esercente venga a limitare la sua sfera d'azione a quello soltanto di cui ha diritto per diploma o patente ottenuta, tanto più che in questa Provincia esistono esercenti veterinarii, i quali benchè forniti di patente rilasciata da una scuola veterinaria dello Stato non sono però autorizzati all'esercizio complessivo di tutti i rami veterinarii.

Dovendosi a seconda della legge (art. 23) pubblicare in ogni anno un quadro degli esercenti professione sanitarie, del quale un esemplare deve stare affisso in tutte le farmacie dei Comuni, si eseguirà questo anche per gli esercenti veterinarii, conservando le diverse denominazioni che qui si espongono a norma delle Autorità competenti e dei privati.

Esistono in giornata nella Provincia di Milano diversi esercenti in materia veterinaria, i quali portano i titoli di:

1. Zoojatri o dottori in zoojatria.
2. Veterinarii, medici veterinarii.
3. Veterinarii comunali.
4. Ippiatrì.
5. Esaminatori delle bestie e delle carni da macello.
6. Maniscalchi ferratori.

I ZOOJATRI O DOTTORI IN ZOOJATRIA; i VETERINARI O MEDICI VETERINARI (n° 1, 2) posseggono un diploma ottenuto in una scuola veterinaria dello Stato, ed hanno diritto di esercitare la pratica

veterinaria liberamente ed in tutta la sua estensione *sopra qualsiasi specie di animali domestici*, di prestarsi in tutte le questioni veterinarie in qualità di periti, tanto per invito dei privati che delle Autorità, rilasciando i relativi certificati e documenti.

I VETERINARI COMUNALI (n° 3) sono forniti di un assolutorio e possono esercitare liberamente la pratica veterinaria sopra tutti gli animali domestici *ad eccezione del cavallo ed animali del genere equus*. Possono essere adoperati come periti in qualsiasi argomento che riguardi gli animali domestici, esclusone il cavallo ecc. ecc.

Gli IPPIATRI (n° 4) sono muniti di assolutorio e possono esercitare liberamente la pratica veterinaria *sopra il cavallo e gli animali del genere equus* esclusi tutti gli altri animali domestici. È data loro facoltà di adoperarsi come periti nei limiti sopra descritti.

ESAMINATORI DELLE BESTIE E CARNI DA MACELLO (n° 5). Erano essi muniti di un semplice attestato di una scuola veterinaria dello Stato per aver seguito un corso di dodici lezioni al più, quali scolari straordinarii. Egli è perciò che in esso corso ben poche nozioni potevano acquistare intorno all'importante argomento di cui si tratta. Questo imperfettissimo insegnamento venne perciò da tempo soppresso. I possessori di questi attestati non possono più oggigiorno essere preferiti nella perizia degli animali da macello e delle carni macellate a tutti gli altri esercenti più sopra enumerati (1, 2, 3, 4) i quali soli posseggono le cognizioni opportune per disimpegnare questo ufficio con valida guarentigia per la salute pubblica.

MANISCALCHI FERRATORI (n° 6). Vanno muniti di un certificato che li dichiara idonei *ad esercitare il mestiere di maniscalco ferratore*. Non sono perciò autorizzati a curare qualsiasi animale domestico nè a prestarsi come periti in qualsiasi argomento di medicina veterinaria.

Egli è quindi manifesto che l'esercizio della professione di veterinario ed i relativi diritti non possono essere accordati che alle persone appartenenti alle prime quattro categorie ed anche a questi nei limiti stabiliti dal loro diploma od assolutorio.

L'autorizzazione all'esercizio veterinario che a tenore dell'art. 125 del Regolamento in esecuzione alla legge sulla sanità pubblica, può essere domandata da chi ha in suo favore un esercizio pratico di dieci anni almeno, non può essere accordata che a coloro, i quali possono comprovare con validi documenti di essere a sufficienza istruiti tanto nella parte scientifica che pratica della veterinaria. L'esercizio anteriore di una siffatta professione racchiude in fatti la tacita convenzione che chi lo imprese abbia compiuto dapprima un corso preliminare di studi che lo renda capace almeno ad intendere i principii fondamentali della medicina pratica e della terapeutica; senza ciò essi non possono ragionevolmente dire di aver esercitata una professione, nella quale l'arte va strettamente accoppiata alla scienza, ma piuttosto di avere illegalmente abusato della credulità del pubblico.

I soli veterinarii muniti di diploma, patente od assolutorio di una delle scuole veterinarie dello Stato, possono essere chiamati all'esercizio della professione, ai pubblici impieghi

(Regol., art. 124) ed alle perizie giudiziali ed amministrative (Regol., art. 126) il che corrisponde al servizio dello Stato, dei Comuni e dei privati sia nelle malattie ordinarie che nelle epizootiche e contagiose, alla vigilanza dei mercati, all'esame degli animali da macello e delle carni macellate, alla emissione di certificati di sanità pel bestiame, alle perizie tutte in cui possa essere interessata la pubblica igiene, la giustizia e l'amministrazione, ed alla ispezione in fine degli animali morti per malattia e loro seppellimento.

Tutti gli esercenti veterinarîi sono tenuti di far registrare il loro titolo, munito della legalizzazione della Prefettura, nell'ufficio della segreteria del Comune, dove sono domiciliati sotto pena di sospensione dall'esercizio (Regol., art. 127). Con questa opportuna misura, le Autorità ed i privati potranno sempre avere sott'occhio gli esercenti approvati a cui potere degnamente affidare gli incarichi di loro ministero e riconoscere chi si avventura ad un illegale esercizio.

Dietro il quadro degli esercenti sanitari di medicina veterinaria, i farmacisti non potranno somministrare medicamenti a persone non inserite nel medesimo, nè spedire materie velenose o rimedi atti a produrre subiti e grandi effetti anche in piccola o piccolissima dose senza la ricetta di un esercente veterinario patentato (Legge, art. 23).

Corre l'obbligo al farmacista di scrivere sopra di una etichetta apposta al medicamento prescritto da un medico veterinario, le parole *ad uso veterinario*.

I venditori di droghe od altri commercianti, non potranno

perciò somministrare a chichessia sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento, quand'anche servir dovessero a scopo veterinario (Regol., 99, 100, 101).

I proprietari o ritentori di animali ed i veterinarii curanti hanno stretto dovere di tosto denunciare al Sindaco del Comune lo sviluppo di una malattia d'indole epizootica (contagiosa o non contagiosa) o sospetta di esserlo. Il Sindaco non potrà dare incarico di verificare la natura ed il carattere della malattia se non ad un veterinario approvato, il quale solo può essere responsabile dei provvedimenti impartiti (Regol., art. 119).

I veterinari approvati, dietro incarico dell'Autorità, potranno praticare delle visite per riconoscere lo stato sanitario degli animali durante il dominio di una epizoozia e le condizioni igieniche dei locali in cui fossero tenuti, e in questo non saranno memomamente impediti dai proprietari o ritentori (Regol., art. 122).

I Sindaci sono tenuti a vegliare nel proprio Comune alla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria colla assistenza di una Commissione municipale di Sanità, la quale per delegazione di esso deve invigilare la pubblica igiene e tener dietro allo sviluppo di malattie specifiche ed a tutte le cagioni che possano alterare la pubblica salute. Egli è perciò che nel ramo veterinario devesi in particolar modo nei comuni rurali provvedere, onde non sia permessa la circolazione di animali per strade o ferrovie quando sopra di essi cada sospetto di malattia. E così pure non si permetterà la circolazione di animali malati o morti quando non sieno muniti di un certificato rilasciato da un medico veterinario.

A favorire lo sviluppo tanto reclamato dalla pubblica igiene, massime in tempi in cui le popolazioni si trovano minacciate da due gravi malattie, il tifo o peste bovina e la trichinosi del porco trasmissibile questa anche all'uomo, è assai commendevole la determinazione presa da alcuni comuni rurali di stabilire pubblici uffici per l'ispezione degli animali da macello e delle carni macellate, i quali sieno esclusivamente diretti da veterinarii approvati.

Lo scrivente nutre fiducia che col richiamo degli ordinamenti sanitari in corso, risguardanti il ramo veterinario e colle delucidazioni prodotte, sarà d'ora innanzi per assumere un più regolare indirizzo l'igiene pubblica nella parte che ha contatto colla medicina veterinaria e l'esercizio della relativa professione.

Anzi durante la minacciata importazione dall'estero della trichinosi nei maiali, le cui carni riescono esiziali alla specie umana, è assolutamente necessario che sia rigorosamente eseguita da idonea persona dell'arte la visita dei maiali, e delle loro carni, specialmente se provenienti dall'estero. In qualunque caso anche di dubbia trichinosi, dovrà vietarsi l'uso delle carni, e denunciare tosto il fatto alla Prefettura per le ulteriori determinazioni.

Il Prefetto
DI VILLAMARINA



R. PREFETTURA

DI
MILANO

N. $\frac{20278}{1808}$, div. III, sez. III.

Oggetto

Provvedimenti contro la peste
bovina.

Ai sigg. Sotto-prefetti, Sindaci e Medici Veterinari.

Milano, 10 ottobre 1896.

La peste bovina o tifo bovino esotico, che da qualche anno serpeggia in Europa, si è ora manifestato nella Svizzera e nel Tirolo.

Questa malattia eminentemente contagiosa e maligna, che non si sviluppa mai primitivamente nel nostro Paese ma ci può essere importata, suole assalire di preferenza i bovini, non risparmiando però ne' suoi attacchi anche tutti gli altri animali ad unghia fessa. Essa ora minaccia colla sua vicinanza un flagello che tornerebbe gravissimo se potesse farsi strada in mezzo alle numerose e floride mandre che popolano i campi della nostra Provincia.

Prevenire l'introduzione del male e soffocarlo prontamente là dove per avventura si manifestasse, esser devono queste le più sollecite cure di tutte le Autorità, degli esercenti sanitarii e dei privati, giacchè in questo modo soltanto è possibile di sottrarre il Paese da un gravoso tributo che altre Nazioni hanno duramente pagato, non già per aver dimenticato quelle provide misure, ma solo per averle o tardi od imperfettamente applicate.

Il primo e più importante scopo, quello di prevenire il male,

si è oramai raggiunto dacchè il Ministero dell' Interno decretava testè la proibizione immediata dell' introduzione del bestiame bovino dai confini del Tirolo e della Svizzera, e dacchè questa Prefettura coerentemente a tale disposizione faceva chiudere il passo di Sesto Calende, il solo che immetta direttamente nella nostra Provincia, ed ordinava una rigorosa perlustrazione nei luoghi circostanti.

Per trovarsi poi nelle più favorevoli condizioni di dominare il morbo colla necessaria sollecitudine e fermezza quando mai, superate le barriere che furongli apposte, si manifestasse sul nostro suolo, la Prefettura, sentito il Consiglio Sanitario Provinciale, dispone quanto segue:

a) I possessori di bovini i quali avessero già introdotti nelle loro stalle dei capi nuovamente acquistati nella Svizzera o nel Tirolo dovranno tenerli sotto vigile osservanza prima di accomunarli col restante della mandra, e tutti i tenitori di bestiame senza distinzione saranno obbligati di tenerlo il meglio che si possa isolato, e di metterlo nelle più opportune condizioni igieniche, affine di conservarlo in uno stato soddisfacente di salute.

b) Al primo apparire di qualsiasi malattia nei bovini, la quale presenti un corredo di sintomi e fenomeni che si scostino alquanto da quelli soliti ad osservarsi nel decorso delle malattie comuni, essa sarà tosto denunciata al Sindaco del Comune il quale, sentita la Commissione Sanitaria Municipale, domanderà la visita e il giudizio di un veterinario approvato. Questi, sia nel caso di sospetto, o di constatazione del tifo esotico provvederà al rigoroso sequestro dell' animale ed all' isolamento della mandra. Il Sindaco con telegramma o con altro celere mezzo darà comunicazione dell' avvenuto alla Prefettura od alla Sotto-Prefettura da cui direttamente dipende. Le Sotto-Prefetture poi dovranno informare immediatamente con mezzo telegrafico la Prefettura Provinciale.

c) Per ogni caso denunciato di peste bovina sia conclamata sia sospetta interverrà l' ispezione d' un' apposita Commissione

di membri del Consiglio Sanitario Provinciale stata all' uopo eletta, la quale procederà alla visita degli animali malati, e ordinerà tutti quei provvedimenti che stimerà opportuni, determinando altresì se sia il caso della uccisione immediata dei capi infetti e della macellazione dei sospetti.

d) Devonsi considerare come sospetti tutti i bovini che hanno avuto contatto, od anche semplice convivenza con animali infetti dal tifo, quand' anche non presentino alcun sintomo morboso.

e) Sarà permesso di procedere entro breve tempo alla macellazione dei bovini semplicemente sospetti specialmente nelle località ove lo smercio delle carni sia agevole. La macellazione dei sospetti dovrà essere preceduta da una visita e dichiarazione di perfetta salute dell' animale. È indispensabile di procedere alla macellazione colla maggiore possibile sollecitudine onde impedire la diffusione del morbo che comprometterebbe sicuramente tutta la mandra.

f) Verificandosi il caso di dover passare all' uccisione di bovini infetti dal tifo, i proprietari che avranno fatta pronta e regolare denuncia dei primi segnali della malattia in essi manifestatasi verranno fino a nuova disposizione interamente compensati del valore degli animali uccisi, e ciò dietro perizia di apposita Commissione. Per gli animali poi semplicemente sospetti, che a seconda del giudizio della Commissione Sanitaria Provinciale, o per licenza ottenuta venissero sottoposti al macello, sarà accordato ai proprietari, sotto la suindicata condizione, un equo proporzionale compenso.

g) I possessori di bestiame che abbiano tenuti nascosti gli animali malati, od ommesso nel primo sviluppo del morbo la regolare notifica al Sindaco, od in qualsiasi modo abbiano lasciato adito alla propagazione del male, o violato l' apposto sequestro, non potranno mai ottenere il premio ed il compenso di cui alla lettera f), ed oltre a ciò dovranno subire tutte le conseguenze delle misure sanitarie e delle leggi penali.

h) L' uccisione immediata degli infetti distrugge i focoli contagiosi al loro primo insorgere e ha per iscopo di soffocare

e prevenire la diffusione del male. Vana o di minor valore riuscirebbe però questa potente misura quando la malattia si fosse già propagata sopra molti comuni ed in diverse direzioni. Sarà quindi nei primi casi che dovrà essere applicato con tutta la energia questo mezzo di salvezza alla cui riuscita sono tenuti pel loro proprio interesse e del Comune a validamente cooperare i possessori e le Autorità che sono preposte alla vigilanza dello stato sanitario degli uomini e dei bruti.

i) Per venire in fine ad una perfetta conoscenza di tutte le disposizioni che dalla Prefettura furono emanate intorno all'argomento della peste o tifo bovino, gioverà il farsi carico della Circolare 22 gennaio 1863, N. 1370-79, Div. III, in cui trovasi anche riprodotta la Circolare 16 dicembre 1862, N. 34232-1386, Div. III, che riguarda le misure atte ad impedire la diffusione in genere delle malattie epizootiche; la Circolare 22 ottobre 1863, N. 23922; e le Istruzioni intorno la peste o tifo bovino esotico del Prof. Dott. Lorenzo Corvini, pubblicate dalla Deputazione Provinciale di Milano dietro proposta del Consiglio Sanitario Provinciale nel dicembre 1864.

Non si dubita che i Sotto-Prefetti, i Sindaci, le Commissioni Sanitarie i medici veterinarii, tutti i pubblici funzionarii e i possessori di bestiame penetrati dell'importanza dell'argomento il quale così da vicino interessa l'agricoltura e la ricchezza nazionale, vorranno adoperare il loro zelo e la loro influenza perchè coll'esatta osservanza delle vigenti leggi sanitarie, e delle nuove prescrizioni che man mano saranno trovate opportune, si abbiano a scongiurare le terribili conseguenze dell'accennata malattia.

Il Prefetto
DI VILLAMARINA.



R. PREFETTURA

DI
MILANO

N. $\frac{21730}{1944}$, div. III, sez. III.

Oggetto

Tifo bovino.

Ai sigg. Sotto-prefetti, Sindaci e Medici Veterinari.

Milano, 2 novembre 1866.

Il Ministero dell'Interno, con telegramma d' oggi N. 26, ha disposto che sia tolto il divieto di introduzione del bestiame proveniente dal Tirolo e dalla Svizzera, e che il bestiame sia quindi ammesso nel nostro Stato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni :

1.° Che da un certificato dell' Autorità Municipale risulti che il luogo di provenienza del bestiame è stato sempre, od almeno da trenta giorni, immune dal tifo bovino.

2.° Che sia praticata una visita da un Medico Veterinario italiano al confine estero, e che quegli verifichi lo stato sano del bestiame che si vuole introdurre.

3.° Che il bestiame venga introdotto in luoghi determinati, e trasportato per determinate vie.

In adempimento di tale determinazione Ministeriale si è disposto perchè venga aperto il passo di Sesto Calende ai bovini provenienti dal Tirolo e dalla Svizzera, sotto l'esatta osservanza delle precauzioni stabilite in detto Dispaccio.

Siccome poi potrebbe eventualmente verificarsi il caso di introduzione di qualche bovino infetto o sospetto di peste, così si raccomanda caldamente alla S. V. di invigilare colla maggior solerzia sullo stato di salute del bestiame proveniente dagli indicati paesi, di provvedere a termini della Circolare 10 ottobre p.° p.°, N. 20278-1808 qualora si manifestassero in qualcuno sintomi dubbi di quel contagio, e di riferire col mezzo più pronto ogni emergenza alla scrivente Prefettura.

Il Prefetto

DI VILLAMARINA.



R. PREFETTURA

DI
MILANO

N. $\frac{18467}{1701}$, div. III, sez. III.

Oggetto

Sul rimborso di spese sanitarie in favore dei Comuni Lombardi imputato nel fondo del così detto Dominio Lombardo.

Alle Sotto-prefetture,

Ai signori Sindaci dei Comuni della Provincia di Milano.

Milano, 13 settembre 1866.

In forza di disposizioni emanate dal cessato Governo Austriaco, le spese sostenute dai Comuni in occasione di epidemie contagiose venivano rimborsate, sotto certe condizioni, dall'erario pubblico; a carico del quale andava pure, in certi determinati casi, il terzo della spesa occorsa per la cura dei morsicati da cani idrofobi.

Annessa la Lombardia alle antiche Provincie del Regno, lo Stato continuò a pagare sul suo bilancio tutte codeste spese, le quali sotto il cessato Governo Austriaco, venivano imputate sul fondo del così detto *Dominio Lombardo*.

È evidente che tali disposizioni non essendo conformi a quelle vigenti, sotto questo rapporto, in tutte le altre Provincie del Regno, [in seguito della pubblicazione delle leggi di unificazione amministrativa dovessero cessare, e quindi che le spese sanitarie, di cui si tratta, dovessero oramai andare a carico o dei Comuni o delle Provincie, o dello Stato a norma di quanto è previsto sia nella Legge 20 marzo 1865, allegati A e C, sia nel Regolamento dell'8 giugno successivo sulla sanità pubblica.

Essendo peraltro avvenuto che qualche Comune della Lombardia abbia trasmesso al Ministero secondo l'antico diritto le loro note per il rimborso di spese sanitarie occorse in casi di epidemie contagiose o di rabbia, il Ministero dell'Interno con dispaccio 11 corrente, N. 8144, Div. VII, Sez. I., ha dichiarato che le spese sanitarie imputate nelle Provincie Lombarde, sotto il cessato Governo Austriaco, sul fondo del così detto *Dominio Lombardo* e qui sopra designate non saranno rimborsate dallo Stato se non sieno state fatte anteriormente al 1° gennaio 1866.

Si comunica l'indicata determinazione del Ministero dell'Interno per opportuna sua notizia e norma.

Il Prefetto

DI VILLAMARINA.



GIUNTA MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI MILANO

Divisione II Sez.

Milano il 17 Giugno 1866

Protocollo 61 16132
4553

Risposta a Nota N. 189 Divis.

H. Notti m. l.

Indicare nella risposta i numeri della presente e la Divisione.

Oggetto

Sullo scabiero Colombo
Gattuso.

Il sottoscritto, addetto all'Ufficio
della Giunta Municipale, per
che in relazione a quanto
partecipava nella giudizio
noto al margine d'istruita
voglia compiacersi di comu-
nicare copia dell'atto in
seguito al quale lo scabiero
Gattuso Colombo, venne
spuntato dal ruolo anagrafi-
co di Segnano

H. Notti
V. Notti

All'Onorevole Giunta
Municipale di Segnano

Giul

9/6

All' onorevole Signor N. N.
Milton

Due copie della supradetta Nota in
immagine segreta, le tre sotto
copia dell'atto, dato a lei in
colore giusta l'ordine
deputato da quest'assemblea di
Popolazione.

Espresso il giorno 1866 al. cont.
S. P. P.

Milano, 2. Gennaio 1866

Ufficia Sanitaria

№. 724 =

Risposta alla Nota del

N.º

Oggetto

Sanguigrani Gianna
 del s. Andrea, d'anni 10.
 di Legnano

Per essere sorta alla clandestina prostituzione veniva il t. Andrea sp. s.º accongnato all'Uff. Sanitario la giovane citata in margine, e fatta sottoporre a visita medica risultò affetta da male celtico e quindi rinviata al Sifilicomio per la cura.

Esistono oggi sorta perfettamente guarita, e trattandosi d'una giovane senza appoggio, priva d'incetta di sussistenza, e che nel luglio 1865. fu altra volta riuoverata nel sudd. stabilimento per la stessa malattia, la scrivente ha trovata di allontanarla da Milano, munitola di foglio di via e d'incetta di trasporto sulla ferrovia e ripatriare coll'obbligo di presentarsi appena arrivata all'autorità di S. L. del Comune cui appartiene.

Chiedo che si partecipi e opportuna norma e per quelle disposizioni di sorveglianza che tornerà

Al Signor Sindaco
 di
 Legnano

2

D'importare in confronto della
suddetta giovane favorendo poi un
cunco di riscontro nel caso che
non avesse ad ottenerlo a
questo capo importo —

W. Hunter

Loffe

1820
18 June 1884
18



Via e Livada

Legnano

M. S. Giustina
V. S. Santoro
M. S.

Le parti partecipate a
Suo onore e compimento
fioriranno del fu fondato
non ha ottenuto
alla fattale ingiunzione
di presentarsi al posto
mae e quando qui per
e arrivato
Le parti 11 giorni 1884
al fine

Illustr. Sg Sindaco

Con foglio in data di ieri N. 967 mi venne par-
tecipato la nomina a membro della Commissione
Municipale di Sanità avvenuta per parte del Consiglio
Comunale in seduta del 30 scorso maggio
mentre propo N. S. M. di ringraziare gli Onorevoli Consi-
gliari di questa deferenza a me usata, non posso
però a meno di dichiarare come dichiaro a N. S.
M. la mia rinuncia a tale Ufficio affatto eteroge-
neo alle mie applicazioni.

Di N. S. M.

Devotissimo

Luigi Giò (Calisto)

Lequarulo 12 Giugno 1866

Prefettura di Milano

N. 9610 Div. III
918.

Milano, 21. Maggio 1866

Si trasmette l'unica licenza colla quale, dietro istanza presentata dai Coniugi Edoardo Fontana, Sallina Agosti è permesso che il cadavere dello fu loro Figlio Mario Amadio morto da malattia non contagiosa venga trasportata da Legnano ove si rese defunto a Milano per essere sepolto in questo Cimitero di S. Stefano.

Codesta Giunta Municipale viene pertanto incaricata di consegnare la licenza medesima al economo, nat. Signori Coniugi e d'impartire le necessarie disposizioni per l'esatto adempimento delle prescrizioni in essa stabilite, preciz. i concerti con chi occorre

Del Prefetto
G. Capitani Cap

Al Signor Sindaco
di
Legnano



Circondario di Gallarate

Mandamento di Busto Arsizio

N. 142. di Protocollo

Risposta alla Nota del
N.

OGGETTO

Legnano, 21 Maggio 1866.

Visto il Decreto di S. M. in data
diegi 18 1866. della R. Prefettura di
Udine, con cui si accorda il trasporto
da questo comune al finistero di Udine
della S. Anna dell'infante Maria Annaria
figlia del Sig. Casario Sartoff. Paulina
Neydt dimoranti in Udine, per
farvi questo comune nel giorno di ieri 20
andante Maggio.

Il sottoscritto Sindaco del Comune di
Legnano incarico a Rappresentante
di questo Comune per l'accompagnamento
presso della S. Anna questi Signori
Comune Sig. Paolo Sartoff e Paolo
delegato all'ufficio dello Stato civile
per le nascite e morti, fattosi obbligo
dell'atto osservando le disposizioni
portate dalle leggi emigrate ed in
fare del Comune di Udine l'andante

Ciurma Municipale
della Città di Milano
n. 11 del 1.
P. 26527
2200.

Il 22 Maggio 1866.

Referendo G. M. in relazione
al progetto di piano 21 Maggio 1866
del 1866 della R. Prefettura di Milano
n. 918

Didiana di provenire al finitimo
d. l. Venezia il giorno antecedente
appunto degli scadari di Maria
Anna e Isabella e Boarda Pad
Regolamento con il tipo in vigore
essi ereditariamente derivi,
essi notified per via di sottoscr
fudela alla presenza d. l. d. reg
addetti Municipali. Da per via
indefinita fu fatto il
matte nel riferire di riformare
al dotto finitimo

Al Sindaco
G. Valerij

Al Sig. Mag. Gastone de
Ligustani (cont. S. Segnary)

Certificato in prova dell'esecuzione delle pre
servazioni suddette.

Il Sindaco



Il Sindaco

N. 9610
918.



Licenza

Milano, 21. maggio 1866.

Sopra istanza delli sig. Conjugi. Gaetano
Imhoff & Carolina Heydt Cittadini Sviz-
zeri dimoranti in Legnano, veduto dal medico
certificato medico che la su. loro figliuola
in Amalia & Maria io Seguita sono stati
- suo contagiosa, si permette che la salma
di essa venga trasportata da Legnano,
ove si rese defunta a Milano, per esse-
re sepolta in questo Cimitero dei Protos-
tanti sotto l'aspetto d'osservanza delle
seguenti prescrizioni —

1^o Il Cadavere, spirato il periodo
prescritto dopo l'avvenuta morte, dovrà
essere collocato al proprio luogo di sepol-
tura incaricato dalla giunta Municipale
di Legnano, ed esso si deve trasportare
col ed onnicompimento chiaro

2^o Il Convegno dovrà partire
di notte tempo senza pompa funebre,
anzì incoquantamente, e dirigersi per la
via più breve direttamente al sepol-
crale Cimitero, evitando possibilmente
+

lungo il viaggio di passaggio verso
all'abitato

3. Il Conveglio stesso, quando il
cadavere non venga trasportato col
aiuto delle Anade Serrate, dovrà esser
portato di appoggio invariato da dif-
ferenti della suddetta Giunta Mani-
cipale di Legnano, quale non potrà
abbandonarlo prima dopo seguita
la regolare inumazione del cadavere
nel luogo suindicato. A tale scopo
avrà a prendere le intelligenze
con quella Autorità Comunale, e
di portarsi dalla Medicina Analoga
certificato, il quale dovrà di poi
col tramite dell'Ufficio dei casi
dipende, essere trasmesso alla
Prefettura e Carico dei propri
detti



Al Prefetto
de' Capitani Com.

espe la loro figlia Maria Annina mostojeri
alle ore dieci meridiane, perche la risposta
nel fenore a ciò disposto sul suo trasporto
e' ubbidire in quel finitiero.

Interrogati da me i suornominati testi
manj mi dichiararono con giuramento esse
non le dichiarazioni di Agnari congiugi Sambroff-
Weyl e di non avere il cadavere a me presentato
per quello vero loro figlio Maria Annina.

In seguito a ciò io sono passato all'ispezione del
fenore che per lo sperimento risulterà costituito
di forte legna di larice in forma di spangolare, con
unse ermeticamente e foderato al di fuori di
lattice. fieno lo riunire con stago a fuoco
a tutto rovente d'artere.

Però in quei adagiani dentro la scatola fide
feritta sopra sparsi sparsi d'aromi e fiori appo-
stanti a ciò disposto, e dopo averci ponni
esposio che dopo d'espulato affrancato con
otti d'indente, lo feci coprire tutto di panno oleato
e unito con forte stago col rovente del fenore
in modo che divenne come d'un pezzo, e
assolutamente impenetrabile qualunque agaglia
in d'odore, o penetrazione di fluido.

Dopo di ciò ho redatto il presente verbale

in doppie originali che servirà tuttora viced
della istruzione parti una una firmata

Edoardo Sambroff

Paolina Seydt maritola Sambroff

Giovanni Marchese Testimone

Stamati Autenti Testimone

Mag. Gaetano Cole Seg. Delegato





Circondario di Gallarate

Mandamento di Busto Arsizio

N. *M. P.* di Protocollo

Risposta alla Nota del
N.

OGGETTO

Circolazione del Cadavere dell'infante
Sambhoff Maria Amalia.

Legnano, 23. Maggio 1866.

Il giorno 20 and Maggio moriva
in questo Comune l'infante Maria Ama-
lia Sambhoff del nono Edwardo e Paulina Ho-
gel soggetti residenti in abitano e detta
domanda dei medesimi ^{quella} L. N. Prefettura
di abitano con dispacci N. con d. 9610
713.
rinviando alle scriventi la licenza per
trasporto del cadavere dell'infante
defunta da questo Comune all'abitato
di abitano.

Il sottoscritto avendo col mezzo
del proprio esecutore comunale
adempito alle prescrizioni del
fascicolo dell'igiene pubblica non impartite
allo scopo, si appresta rimettere al
C. N. M. l'atto di ricovero del
Cimitero di Milano ha riferito il
22. and d. 96337 con prescrizione d'accom-
pagnare al N. Prefetto ^{di Legnano}
nei sensi delle prescrizioni medesime

Il Sindaco

M. S. N. Carlo Prefetto

8. 210

Segrand li 3 Mayo 1846.

Mi' Onor Direzione del Ospedale
Maggiore

in Milano

aperta
Mambelli Maria
affetta da Manomaniac
Nisizij

Desi accompagnare a questo Osp.
ospedal la sotto diretta Dame,
propria edetta Onor. Direzione
a poterla rimandare immedia-
tamente al proprio domicilio di Segrand
atteso che non manifesta segni alcuna
sintomo di Delirio, non potendo
il comune accursi qualunque
suspione di eradicarsi per la sua
degenza, avendo esse di già suscitato
in esse da giusta favoreggiare di
carità e dal comune stesso

Il Direttore

CANALE GABRIANO
MEDICO-CHIRURGO

Projecto di S. Sordani

In risposta alla graditissima lettera in data d'ieri d. V. S.
ho parteço de, sarebbe convenientemente onde togliere ogni ed
altre le lettere mandare le copie del Formolo al Sig. del
colli avvertendo d'adornarsi sulla fede d'accompagnamento
d'invio immediato al proprio domicilio d'Espresso
che per lo Reale non manifesti più alcun fatto d'
della - estrazione tale libro inteso che per la maggior parte
è simile a quelli in pochi giorni senza d'ritorno dell'Opera
giacché fattando i capi deli altri una impressione
e un or

Levoty. S. S.

G. Sordani

Venezia il 5. Marzo 1816.

no. 10. Lunedì 25 agosto 1866

376

Commissione di Amministrazione
di Carità

Questo consiglio per aver visto una
dichiarazione del giorno 18. aut. ha convenuto
che la C. P. di dicembre di questa Com-
missione di Amministrazione di Carità, ed
avendo il relativo verbale ottenuto con
il visto del Sr. Dotto Prefetto, si
fatto tutto si affibbia a ~~Luigi~~ ^{Luigi} ~~...~~
con d. n. 20. aut. di 3039. si sovrappone
si pregia parte parte di esse entrare
in carica oggi stesso.

Chi prima poi, nel mentre si
congratula dell'ottenimento fatto
dal consiglio si si importante lavoro
della Commissione di Amministrazione, si
fa un lavoro di ~~...~~ ^{...} in cui
ogni onorevole Amministratore della Commissione,
stip, officio ^{h. P. V.} ~~...~~ ^{...} ~~...~~
per l'impiego di ^{relativo} ~~...~~ ^{...} ~~...~~
fare un'opera congrua

Uomini componenti
Commissione di Amministrazione
di Carità di Napoli
Ord. Sig. Baruffi Carlo Vincenzo
Caroli Gaetano Sr. Sr. Sr.
Calabrese Giuseppe
Motta Giuseppe
Ord. Sig. Motta Giuseppe
Sr. Sr.



377

Gallarate, il 6 Maggio 1866. -

S.º PREFETTURA
DEL
CIRCONDARIO DI GALLARATE

N.º 718

Risp. a Nota

OGGETTO

Con R. Decreto 30 Dicembre 1865
operoso sostituito agli art. 17 e 18
del Regolamento sulla Sanità Pubblica
i due seguenti articoli

Art.º 17

Per più facile dispiegare del servizio
sanitario interno, ciascun Sindaco farà
assistito da una Commissione Municipale
di Sanità composta di otto membri
nei Comuni, dove la popolazione non
sia minore di 10,000 abitanti e di
quattro nei Comuni di minor popola-
zione. La Commissione ^{sanitaria} sarà presieduta
dal Sindaco

Articolo 18

Il medico condotto del Comune, dove si trova
uno soltanto, o il medico più anziano
di condotta dove si trova un maggior
numero, farà parte della Commissione
in qualità di Segretario -

Per l'esecuzione del suddetto Decreto,
deve quindi il Sj. Sindaco procedere
voto, a tenore dell'art.º 17 del citato
Regolamento abbia ad essere dal

di Signori
Sindaci del
Circondario.

S.

Consiglio Comunale incompletato e ad ista
Commissione Sanitaria e Vaccinazione
nel modo indicato, mediante la nomina
dei membri che giurista la popolazione
del Comune devono essere appalti, o di
risporre a' loro spese affidate le mansioni
di segretario all'ufficio condotto -

Si attenda di conoscere il risultato delle
deliberazioni prese in argomento da
questo Consiglio Comunale che dovrà
essere convocato in apposita Straordi-
naria adunanza

(Il Sotto Segretario)

M. M. M.

DIREZIONE
DEI
Manicomii Provinciali

Milano, 17 Giugno 1866

LA SENAVRA

N.° 882

CIRCOLARE

Onorevole Municipio

Onde ovviare alle disgustose evenienze, che abbiansi a rinviare dal Manicomio, la Senavra, i poveri ammalati, con loro danno, quando non vi abbia piazza per riceverli, e non si riconoscano competenti per un tale ricovero, credesi bene di ricordare l'obbligo in vigore:

1.° di fare ricerca prima alla Direzione del Manicomio stesso della piazza occorrente per l'ammalato, dietro presentazione dell'attestato medico che lo dichiara affetto da pazzia, e dei cenni storici che lo concernono, giusta il modulare stabilito;

2.° di farlo tradurre debitamente al Manicomio stesso, ottenuta che vi si abbia la piazza, munito di un foglio accompagnatorio;

3.° di munirlo pure dell'attestato municipale di miserabilità, se trattasi di miserabile.

Dietro tale avviso, si ha luogo di credere, che nessuno vorrà trasgredire, in vista del bene degli ammalati, le norme indicate.

Il Direttore

Dott. fis.° CESARE CASTIGLIONI.

COMMISSARIO
DEL
VACCINO
PEL CIRCONDARIO
DI
GALLARATE

N.º d'ordine 36.

OGGETTO

Vaccinazione Gene-
rale del 1.º se-
mestre 1866.

Gallarate, il 24. Aprile 1866.

Nell'invitarla, sig.º sindaco,
a voler disporre onde sia dato corso
alla vaccinazione del primo semes-
tre dell'and.º anno; lo so prego
di far tenere a codesto p.º medico sig.º
vaccinazione comunale il qui unito
piogo, contenente gli stampati necessari
pei lavori della vaccinazione, ed un
libretto di pegno onde preparare i vac-
ciferi.

Al sig.º sindaco
di Legnano.

Il Commissario dell'anno.
G. M. M. M.

DIREZIONE

della P. C. degli Esposti e delle Partorienti
in S. Caterina alla Ruota

Milano, li 25 Settembre 1865

№. 1998

Onorevole Sig. Sindaco di
Legnano

Si prega che sia apposta la vidimazione della
Rappres. Comunale all'unito bollettone
del p. f. l. t. c. Bonalumi Giuseppe
Esp. N. 4623 da ripetere alla priven-
te colla possibile sollecitudine.

Tale pratica è necessaria perchè il S. C. possa
contattare che il bisogno di cura si verifico
in cod. Comune e possa ottenere il paga-
mento dei 2/3 di pensione dal P. Erario,
ma non importa alcuna conseguenza
economica a carico del Comune
colla massima stima

H. F. S. Direttore
D. P. P. P.

301

Alte R. loth Prefettura
Gallarate

Le scuse
Col rapporto 10. corr. D. 237. Archiduca
della Direzione della Pubblica Istruzione della
Sua Maestà, d'ordine abilitato di spedire tre manici-
ca di Angelo Perini di Eni di anni 20. manici-
ca non per altro abilitato riportata.

Preziosi quindi ed essere R. Magistratura a ordine
in via d'impiego ottenuto dalla sua Maestà
fornire l'ordine che si può dalla manici-
ca ^{che} ricomposta per l'ordine di essere un certo
Spicchiato a p. e altro di altri persone.

Espresso 23 Maggio 1856

Altri

Gregorio Vesp. Sindaco

Quanto al detto scritto Veterinario del S.^o dei incario
ricevuto in Data 27. G. M. D. 1886, di
buon grado accetto l'incarico di farvegli-
anza sanitaria al bestiame che verrà
posto alla fiera detta dei Marti. Quindi
lo presento conguincendo d'aderire alla
quantità di S.^o incario, innumabilmente
si troverà in questo Ufficio Municipi-
pal la mattina del giorno 4. p. v.
di settembre.

Con spreghivo rispetto e stima si consegna

Umiliss.^{mo} S.^o dei S.^o
Eugenio Angelo
Veterinario

Sp. Dep. 2 li 19. Ottobre 1886.

7895

Municipio di Suzzara

Avviso

Questa Commissione Municipale di Sanità eletta
dal Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
Caroli Gaetano Medico Chirurgo ~~Comitato~~
Barfi Carlo - Chirurgo
Motta Giuseppe Farmacista

Colombo Giuseppe Consigliere farmacia
alle scopo di adempire al ~~proprio~~ mandato all'incarico
appitalato dal Consiglio e dagli articoli 45 e 46
del Regolamento d'igiene 1865 n. 2322 sulla Sanità
pubblica, col giorno di giovedì 6 andante imp. incarica
con le proprie visite alle case, cortili tanto private
quanto ai pubblici esercizi e Stabilimenti industriali
non che ai Commercio, frutta, verdure e bevande
mesi di Commercio.

Si avverte che i Membri della detta Commissione
tanto in corpo che separati sono Pubblici Funzionari
e ogni atto di violenza, o di opposizione ai me-
desimi fara punito come ad' articolo 260 del Codice
Penale, che a lum. di tutti si trasferisce in casa
al presente.

Dall'Ufficio Municipale n. 3, settembre 1866.

Il Sindaco

129

articolo 260 del codice Penale

l'oltraggio fatto con parole, con gesti, o con minacce, a qualunque agente o depositario della pubblica forza, o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse, sarà punito colla pena del carcere estemporaneo ad un mese, o con multa estemporanea a lire duecento = 200 =.

46 Crisp. Dom.

40 Anton.

64 Domen.

Prefettura di Milano
N.º 9588 Vivis.º 3.

Riservata = Urgente.

Sorveglianza nella prostituzione

Milano, 24 Maggio 1866.

Il Ministero ha fatto conoscere l'assoluto bisogno d'impedire per quanto possibile, la diffusione della sifilide nei militari.

La S. V. comprenderà come le premure del Ministero debbano essere energicamente assecondate, riferendosi ad un oggetto importantissimo per molti rispetti.

Vorrà perciò vegliare, che non si tolleri affatto la clandestina prostituzione. Quando scopra che una donna non munita del libretto di tolleranza, si abbandoni alla prostituzione, dovrà essere subito visitata dal medico condotto. Se è sana, dovrà essere avvertita che si iscriva regolarmente fra le prostitute tollerate; e la S. V. informerà immediatamente la Sotto-Prefettura, o la Questura se nel Circondario di Milano, invocando l'opportuni provvedimenti, e tuttocio quando la donna appartenga al Comune da Lei amministrato.

La donna sana la quale esercita clandestinamente la prostituzione, e non appartenga a Comune da Lei amministrato, dovrà essere arrestata, ed inviata alla Sotto-Prefettura, oppure alla Questura secondo che appartenga al Circondario di Milano, o ad altro Circondario. Se appartenesse ad altra provincia, sarà fatta tradurre alla Questura di Milano la quale provvederà.

La prostituta ammalata di malattia venerea, a qualunque Comune appartenga verrà inviata alla Questura di Milano onde sia curata nel Sifiliticomio.

Confida il sottoscritto che la S. V. vorrà usare del medesimo zelo nell'adempimento di quest'importantissimo ramo di servizio.

Il Prefetto

D. Villanova

Ai Signori Sindaci
della Provincia
di Milano

n 503

Gi 30 maggio

1866

S'introduc sig^l D^v Canali ed
il chirurgo saule Parfi
a riferire verbalmente sullo
stato de' ripetuti in essere
Canaglia d^e

N. 5751

Sez.° Presidenza

Figure

Anche dopo la Circolare 9 Maggio p. p. parecchi Comuni hanno continuato a inviare all'Ospitale Maggiore ammalati cronici e pellagrosi per la cura dei bagni.

Il Consiglio, nella necessità di tenere allestite alcune infermerie per i bisogni della guerra imminente, deve un'altra volta pregare i Signori Sindaci che non accordino permessi di invio all'Ospitale Maggiore per malati anche soltanto sospetti di cronicismo, per pellagrosi che abbisognino di cura balnearia, per affetti da qualunque alienazione mentale che non sia delirio acuto cagionato da malattia acuta. Si fa avvertire che la responsabilità e le spese dei rinvii saranno a carico del Comune che avrà accordato indebitamente il permesso.

Il Consiglio aggiunge un'altra preghiera. Nelle circostanze attuali è da tenere sgombro il maggiore numero di posti, ora importa che i Signori Sindaci compiacciano di non inviare all'Ospitale ammalati non gravi, e che possono essere curati alle loro case, e compiacciano di fare raccomandazioni in questo senso anche ai Signori Medici.

PER IL PRESIDENTE

A. BELLATI

Il Segretario Generale

PERRELLI.

Al Sig. Sindaco
del Comune di

CONSIGLIO
DEGLI
ISTITUTI OSPITALIERI
DI MILANO

Milano, li 9 Maggio 1866.

26.

Signore,

Nella necessità di allestire infermerie a servizio dell'esercito per il caso di guerra, il Consiglio deve pregare che fino a nuovo avviso non siano inviati all'Ospitale ammalati cronici.

Anche quest'anno poi la cura balnearia pei pellagrosi verrà limitata a quelli dei soli Comuni che vi abbiano diritto per legati speciali.

I pellagrosi con delirio pericoloso saranno da indirizzare in ogni caso alla Senavra.

V. S. compiacca di dare ordini conformi al Sig. Medico condotto anche allo scopo di evitare i pericoli e le spese dei rinvii.

Colla maggiore considerazione

Il Presidente
D' A D D A.

Al Sig. Sindaco di

Il Segretario Generale
PERELLI.